

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1307 del 15/03/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA FIVES ITAS S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC), VIA DELL'ARTIGIANATO. MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1365 del 14/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno quindici MARZO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA FIVES ITAS S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC), VIA DELL'ARTIGIANATO. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la L. 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 3348 del 15.9.2016 e rilasciata alla FIVES ITAS S.P.A. dal SUAP di Gragnano Trebbiense con atto del 26.9.2016 per l'attività di "prova impianti di combustione per applicazioni industriali" da svolgersi nello stabilimento in oggetto. L'AUA comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali ex art. 124 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;

VISTE

1. l'istanza della Ditta FIVES ITAS S.P.A. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Gragnano Tr. con nota del 16/08/2017 (prot. ARPAE n. 10025 di pari data) al fine di ottenere la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata. I titoli richiesti con tale istanza sono i seguenti:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
 - autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, rispetto alla quale viene dichiarato il proseguimento senza modifiche;
 - comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore rispetto alla quale viene dichiarato il proseguimento senza modifiche;
2. la documentazione integrativa pervenuta direttamente dalla ditta (nota acquisita al protocollo n. Arpa n. 3195 del 27.2.2018) e successivamente inoltrata dal SUAP con nota n. 1605 del 28.2.2018 (acquisita al prot. Arpa n. 3386 del 1.3.2018);

RILEVATO che:

1. le modifiche richieste consistono in varianti in corso d'opera e riguardano:
 - l'eliminazione dei punti E1 ed E6;
 - l'attivazione di nuove emissioni:
 - E4b che deriverà dalla separazione di E4 per una migliore gestione delle emissioni: il forno testing tube sarà presidiato da E4b. Oltre al fire tube E4b prevederà la possibilità di scaricare emissioni derivanti da un forno per testing da 7 MW orizzontale temporaneo in serie al fire Tube (rispetto al quale funzionerà in maniera alternativa al fire Tube), da una caldaia per riscaldamento mattoni refrattari con potenza pari a 500 kW (usata alternativamente sia al Fire Tube, sia al forno testing da 7 MW) da una caldaia a vapore da 1,4 MW denominata Steam Bioler 12b (precedentemente collegato ad E6 che sarà eliminata), dal raffreddamento con acqua del Fire Tube e del Water Tube che saranno convogliate nel condotto di scarico a valle del punto di monitoraggio degli scarichi per non alterare le misurazioni;
 - E11 - Testing Area, aria calda senza presenza di inquinanti;
 - E12 - Testing Area fuel gas. Sarà uno scarico di sicurezza effettuato a fine giornata lavorativa ed ogni volta che si debba effettuare l'interruzione temporanea delle alimentazioni gas sul

- singolo forno; detta emissioni avrà la funzione di evitare di mantenere il gas in pressione lungo i tratti delle condotte limitati da doppie valvole;
- la modifica sostanziale dei camini E2 – Testing Area (aumento portata emissione ed eliminazione camino) ed E4 - Testing Area (spostamento, riduzione da 3 a 2 forni/caldaie, aumento potenza e portata emissione). Relativamente ad E2 viene evidenziato che il forno sarà più un forno dimostrativo per la visione della fiamma che un elemento per i test ed il controllo delle emissioni dei macchinari da verificare, pertanto non sarà munito di un camino di raccolta fumi che ostacolerebbe la visione della fiamma, bensì un'area delimitata da barriere temporanee ignifughe da montare solo in caso di utilizzo del forno di dimensioni tali da proteggere l'ambiente circostante e dotate di spie visive in vetro pirex;
 - lo spostamento e la riduzione di potenza e di portata di E3, lo spostamento di E9 ed E10;
 - alcuni spostamenti delle reti fognarie e nella riduzioni delle aree asfaltate, variazioni che non comportano differenze rispetto all'autorizzazione allo scarico già ottenuta con l'AUA vigente;
 - la presenza di emissioni diffuse non convogliabili derivanti dalle fasi di ricarica dei muletti elettrici, da vapore per il raffreddamento esterno dei forni, da sfiati di sicurezza di vapore acqueo la cui posizione varierà a seconda delle modifiche da effettuarsi secondo le necessità di test e secondo la tipologia di bruciatore/caldaia da testare;
2. dalla documentazione emerge, altresì, la possibilità di alimentare il forno di prova E3, E4 ed E4b con biofuel; pur non essendo possibile definire preliminarmente la tipologia, viene dichiarato che tutti i combustibili liquidi saranno conformi all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. I forni INDUCT E WATER TUBE di E4 potranno essere alimentati anche a miscela di GPL/H₂/CO₂;
3. La ditta inizialmente aveva proposto di modificare le tipologie di campionamento delle emissioni nei punti E2, E3, E4 e E4b prescritte nell'attuale Autorizzazione unica Ambientale, effettuando i prelievi dei fumi per le analisi delle emissioni in una sezione del condotto a valle delle camere di combustione lungo i tratti iniziali dei condotti stessi. Tale modalità di prelievo permetterebbe di effettuare misurazioni prima di qualsiasi raffreddamento e prima dell'ingresso degli stessi effluenti nel camino. I fumi infatti lungo i tratti verticali del camino di emissione, per motivi pratici, verranno raffreddati con getti d'acqua che mitigheranno la temperatura in uscita, con possibilità di variare le concentrazioni di inquinanti da monitorare. Pertanto le misure verrebbero prese nei tratti iniziali orizzontali delle condotte utilizzando sonde meccaniche dedicate e progettate specificatamente per la sezione e la geometria del condotto stesso. Tali sonde saranno inoltre sviluppate per prelevare, all'interno di tutto il condotto, un campione omogeneo, per il successivo invio alla cabina di analisi. Nei punti di misura sarà garantita l'accessibilità per permettere lo svolgimento delle operazioni di installazione e manutenzione della strumentazione, nonché tutte le operazioni di verifica, sia da parte dell'Autorità competente che di aziende certificatrici private, per poter effettuare controlli che garantiscano il buon funzionamento degli elementi di controllo e il rispetto delle norme previste dalla vigente normativa. Detta proposta è stata superata da quanto comunicato nelle integrazioni fornite con nota acquisita direttamente dalla ditta al prot. Arpae n. 3195 del 27.2.2018, e successivamente pervenuta tramite nota n. 1605 del 28.2.2018 del SUAP (acquisita al prot. Arpae n. 3386 del 1.3.2018) con la quale l'Azienda precisava di poter far ricorso ai metodi ufficiali UNI/UNICHIM;

PRESO ATTO che:

- a) presso lo stabilimento verranno attivati i seguenti n° 2 scarichi (S2 ed S3):
- lo scarico **S2** classificato come scarico di acque reflue industriali è costituito dalla miscelazione:
 - delle acque reflue industriali derivanti dalla vasca di raffreddamento (che avranno carattere saltuario in occasione dello svuotamento della vasca per operazioni di manutenzione);
 - delle acque di prima pioggia dilavanti l'area scoperta dedicata alle prove di combustione (di superficie pari a circa 800 mq) dopo trattamento depurativo (come descritto in seguito);
 - delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
 lo scarico di acque reflue industriali S2 recapita nella pubblica fognatura delle acque reflue urbane;
 - lo scarico **S3** costituito dalla miscelazione di acque pluviali, meteoriche di dilavamento di aree che non risultano interessate né da intenso traffico veicolare né dallo stoccaggio di materiali che potrebbero rilasciare sostanze inquinanti, nonché di acque di seconda pioggia dilavanti l'area scoperta dedicata alle prove di combustione. Tale scarico S3 recapita nella pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento e non è soggetto ad autorizzazione;
 - le acque reflue di prima pioggia (costituenti parte dello scarico **S2 di acque reflue industriali** di cui sopra) verranno separate mediante uno scolmatore monoblocco (tipo EUROMECC - modello SSP/A 150 in grado di trattare superfici di scolo comprese tra 1000 e 8000 mq) e successivamente depurate mediante un sistema di trattamento gravimetrico (tipo EUROMECC - modello

SO/P NG6 garantito per il trattamento in continuo di portate fino a 6 l/s a fronte di una portata di prima pioggia calcolata pari a 4,5 l/s) costituito da un comparto dissabbiatore e da un comparto separatore di oli ed idrocarburi munito di filtro a coalescenza, comparto di raccolta oli con otturatore automatico del collettore in uscita (atto ad impedire la fuoriuscita degli oli qualora la camera di stoccaggio risultasse colma) e dispositivo di allarme elettrico visivo per segnalazione del raggiungimento del massimo livello degli oli;

- il pozzetto di prelievo fiscale dello scarico S2 di acque reflue industriali è posizionato prima della confluenza delle acque reflue domestiche ed indicato con "Pf" nella planimetria consegnata in occasione della conferenza di servizi del 1/8/2016 (fase istruttoria dell'A.U.A. adottata con Det. Dir. 3348/2016;

Acquisiti i seguenti contributi:

1. nota prot. n. 6140 del 15/09/2017, (prot. Arpa n. 11333 di pari data), con la quale il Comune di Gragnano Trebbiense ha espresso parere favorevole per le emissioni in atmosfera poiché l'attività svolta risulta compatibile con le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti; per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico è stato comunicato che *"...dalla documentazione allegata all'istanza si evince che non è necessaria l'acquisizione di nulla osta per gli adempimenti previsti dalla legge 447/95 in quanto la ditta ha dimostrato il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale."*;
2. lettera n. 13010 del 18.10.2017 con cui il ST di Arpa trasmetteva parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera;
3. nota n. 112672 del 21.12.2017 (prot. Arpa n. 112672 del 22.12.2017) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza con cui era espresso parere favorevole, evidenziando la necessità di ottemperare a quanto previsto dalla DGR 828/17 relativamente alla sorveglianza ed il controllo della legionellosi;
4. nota n. 3297 del 28.2.2018 con la quale il ST di Arpa, alla luce delle integrazioni prodotte dall'azienda in merito ai metodi di campionamento, confermava il parere già rilasciato con propria nota n. 13010 del 18.10.2017;

Preso atto, pertanto, che l'Autorizzazione Unica Ambientale comprende i seguenti titoli:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "Fiume Po";
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- L.R. n. 4 del 6.03.07, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- D.Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 88 dell'1/9/2017;

Evidenziato che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 183/17, modificativo del D.Lgs. 152/06, è stata data attuazione alla direttiva 2015/2193/UE per quanto attiene i medi impianti di combustione che dovranno rispettare limiti più restrittivi secondo le tempistiche definite dall'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi. Considerato che l'attività consiste in test su impianti di combustione di potenza variabile, si ritiene opportuno stabilire limiti di emissione previsti dalla normativa per i medi impianti di combustione nuovi in modo che vi sia certezza che sul mercato vengano immessi prodotti coerenti con la normativa stessa;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **FIVES ITAS S.p.A.** per l'attività "prova impianti di combustione per applicazioni industriali" svolta nell'impianto sito in Comune di Gragnano Trebbiense, Via dell'Artigianato;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015, n. 99 del 30/12/2015 e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **FIVES ITAS S.p.A.** (C. FISC. 00168830057) - avente sede legale a Monza (MB), via Metauro n. 5 – per l'attività di "prova impianti di combustione per applicazioni industriali" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense (PC), via dell'Artigianato. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "Fiume Po";
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E2 FORNO DI PROVA ORIZZONTALE N. 2 FIVES – P MAX 40 MW – COMBUSTIBILE METANO, GPL, MISCELA CH₄+H₂+CO₂

Portata massima	51000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	120	h/anno
Altezza minima	2	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 FORNO DI PROVA VERTICALE ITAS – P MAX 5 MW – COMBUSTIBILE METANO, GPL, MISCELA CH₄+H₂+CO₂, GASOLIO/BIOFUEL

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	240	h/anno
Altezza minima	16,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

combustibile gassoso

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Combustibile: gasolio/biofuel

Materiale particolare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	300 per biofuel	mg/Nm ³
	200 per	

	gasolio	
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 FORNO PER TEST INDUCT FIVES PILLARD P MAX 8 MW, FORNO PER TEST WATER TUBE FIVES PILLARD P MAX 9 MW – COMBUSTIBILI METANO - MISCELA GPL, H₂, CO₂ - GASOLIO/BIOFUEL

Altezza minima 12 m

1. Induct fives pillard p max 8 mw alimentazione a metano/miscela GPL+H₂+CO₂

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima annua	300	h/anno
Durata media giornaliera	6	h/g

2. Induct fives pillard p max 8 mw alimentazione a gasolio/biofuel

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima annua	100	hh/anno
Durata media giornaliera	5	h/g

3. Forno per test water tube fives pillard P max 9 mw alimentazione a metano/miscela GPL+H₂+CO₂

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima annua	500	hh/anno
Durata media giornaliera	6	h/g

4. Forno per test water tube fives pillard P max 9 mw alimentazione a gasolio/biofuel

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata media annua	200	hh/anno
Durata media giornaliera	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

combustibile metano/miscela GPL+H₂+CO₂

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Combustibile: gasolio/biofuel

Materiale particellare	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	300 per biofuel	mg/Nm ³
	200 per gasolio	

Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4B – TESTING AREA

Altezza minima 12 m

1. Fire Tube 7MW – FP – Caldaia produzione vapore (Fire Tube) (7MW)

Alimentazione a metano

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima annua	300	h/anno
Durata media giornaliera	6	h/gg

Alimentazione a gasolio/biofuel

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima annua	150	h/anno
Durata media giornaliera	5	h/gg

2. Forno di prova orizzontale temporaneo – potenza termica nominale max 7MW

**Alimentazione a metano, GPL, miscela CH₄+H₂+CO₂ e
Gasolio/Biofuel**

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima annua	240	h/anno
Durata media giornaliera	6	h/gg

**3. Caldaia per riscaldamento mattoni refrattari potenza termica
nominale 500KW**

Durata massima annua	saltuaria	h/anno
----------------------	-----------	--------

**4. Steam Boiler 12B 1,4MW – Caldaia a vapore 1,4MW
alimentata a metano**

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima annua	saltuaria	h/anno

5. Emissione di vapore da Fire Tube e Water Tube

Durata massima annua	saltuaria	h/anno
----------------------	-----------	--------

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

combustibile metano

Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Combustibile: gasolio/biofuel

Materiale particolato	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	300 per biofuel 200 per gasolio	mg/Nm ³

Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E5 GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA PER FUNZIONAMENTO
IMPIANTO ANTINCENDIO ALIMENTATO A GASOLIO: P<1MW**

EMISSIONE N. E7 - TORRE DI RAFFREDDAMENTO 1

EMISSIONE N. E8 - TORRE DI RAFFREDDAMENTO 2

EMISSIONE N. E9 - SPRAY ROOM

**EMISSIONE N. E10 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO UFFICI – BAXI LUNA PLATINUM HT33
– P=30,6 KW RIENTRANTE NEL TITOLO II DELLA PARTE QUINTA DEL D.LGS. 152/06**

EMISSIONE N. E11 – SCAMBIATORE ARIA/ARIA FORNO INDUCT

EMISSIONE N. E12 – TESTING AREA – FUEL GAS – SCARICO DI SICUREZZA

- i combustibili utilizzati devono essere conformi all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- i camini di emissione E2, E3, E4 ed E4b devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- per la verifica dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolato**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determi-

nazione del **monossido di carbonio**;

- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - e) i monitoraggi, che devono essere effettuati ad E2, E3, E4 ed E4b a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - g) per i controlli effettuati dal gestore per il collaudo degli impianti deve essere tenuto un idoneo sistema di registrazione;
 - h) le operazioni di saldatura dovranno essere presidiate da un idoneo impianto di aspirazione localizzata, anche di tipo mobile;
 - i) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dell'insediamento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi **delle emissioni E2, E3, E4 ed E4b** effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - j) il termine ultimo di **messa in esercizio** (inizio dei primi collaudi) degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP con l'eccezione dell'impianto generante l'emissione E2 per il quale il termine ultimo di **messa in esercizio** è fissato a **dieci mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - k) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **quattro mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP con l'eccezione dell'impianto generante l'emissione E2 per il quale il termine ultimo di **messa a regime** è fissato a **undici mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - l) durante l'esecuzione della messa a regime dovrà, **essere effettuata la ricerca dei COV espressi come Ctot contemporaneamente al funzionamento degli impianti alimentati a bio fuel utilizzando il metodo UNI EN 12619**;
 - m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo al SUAP, alla Provincia di Piacenza ed all'arpa sez. Prov.le di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire**, per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato nelle premesse) limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato nelle premesse);
4. **di impartire**, per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) dovrà essere comunicata al Comune di Gagnano T.nse, al Gestore del Servizio Idrico integrato e all'ARPAE la data di attivazione dello scarico S2 in pubblica fognatura;
 - b) i pozzetti di ispezione devono essere in ogni momento accessibili. In particolare, il pozzetto di prelievo fiscale deve essere attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del Servizio di fognatura e depurazione;
 - c) la portata dello scarico non potrà essere superiore a 1l/sec;
 - d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - e) i limiti di accettabilità stabiliti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con

- acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) l'area interessata dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
 - g) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sopra citato impianto di trattamento, prevedendo controlli periodici tecnicofunzionali che ne attestino l'efficienza;
 - h) i fanghi e gli oli provenienti dal sistema di trattamento devono essere asportati periodicamente ed i filtri a coalescenza puliti con regolarità, al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
 - i) le condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
 - j) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Gragnano T.nse, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, segnalando la natura dell'inconveniente, i tempi presunti per il ripristino della normale funzionalità, le modalità adottate al fine di evitare anche temporaneamente lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari di cui al precedente punto 3.;
 - k) la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria all'impianto di trattamento, compresa l'asportazione dei fanghi e/o degli oli, deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - l) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Gragnano T.nse, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
 - m) deve esservi un unico punto di allaccio alla rete nera;
 - n) per quanto riguarda le acque di prima pioggia che saranno recapitate nella fognatura di acque nera stradale la portata massima dovrà essere pari ad 1 l/s;
 - o) le acque di raffreddamento che saranno recapitate, in assenza di precipitazioni, nella fognatura di acque nera stradale la portata massima dovrà essere pari ad 1 l/s;
 - p) lo scarico derivante dai servizi igienici dovrà essere inserito a valle delle acque industriali;

5. di impartire per quanto attiene l'impatto acustico, le seguenti prescrizioni:

- a) la Ditta dovrà provvedere all'esecuzione del previsto collaudo acustico da condursi quando il capannone (recettore R1) sarà diventato operativo ed alle condizioni operative descritte in istanza (con i bruciatori fermi ed in funzione, considerando la situazione peggiorativa in cui sarà operativa la prima camera di prova orizzontale – ITAS);
- b) durante l'attività di cantiere dovranno essere rispettati gli orari previsti dalla D.G.R. n. 45 del 21/02/2002;

6. di fare salvo:

- che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che le zone di piazzale scoperte non afferenti al sistema di trattamento delle acque reflue di prima pioggia non devono essere in alcun modo interessate né da attività lavorative, né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti. Le predette attività potranno aver luogo solo in presenza di presidi che ne contengano lo sversamento e garantiscano la completa raccolta dei relativi rifiuti liquidi;
- stante la presenza di torri evaporative, la Ditta dovrà ottemperare quanto previsto dalla DGR n. 1115 del 21.7.2008 in merito al rischio biologico da legionella;

7. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.